

Regolamento di modifica del “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale, in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2018, n. 192.

Art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

Art. 2 modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

Art. 3 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

Art. 4 inserimento del Capo III bis dopo il Capo III del decreto del Presidente della Regione 192/2018

Art. 5 modifica all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

Art. 6 entrata in vigore

art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2018, n. 192 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale, in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale)) è aggiunto il seguente:

«3 bis. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 bis, della legge:

- a) i criteri di valutazione dei progetti di intervento;
- b) i termini e le modalità di concessione, erogazione anche anticipata e revoca dei contributi;
- c) le tipologie di spese ammissibili;
- d) i termini di rendicontazione.».

art. 2 modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Gli interventi di cui all’articolo 2, comma 4 bis, della legge sono concessi previa procedura valutativa, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). I relativi bandi recano, in particolare, l’indicazione dei seguenti elementi:

- a) l’entità della dotazione finanziaria disponibile;
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;

- c) gli importi massimi del contributo ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, commi 1 e 2;
- d) i sub criteri di valutazione e i relativi punteggi, previsti al fine di specificare e graduare i criteri e i punteggi massimi indicati all'articolo 17 sexies».

art. 3 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 dopo le parole "didattiche istituzionali" sono aggiunte le seguenti: ", importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede".

art. 4 inserimento del Capo III bis dopo il Capo III del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Dopo il Capo III del decreto del Presidente della Regione n. 0192/2018 è inserito il seguente:

"Capo III BIS

Disposizioni particolari per la concessione di contributi per le spese di investimento

Art. 17 bis

Oggetto dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4 bis, della legge sono concessi a titolo di concorso nelle spese di investimento sostenute dalle Università della terza età e della libera età per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 17 ter, commi 1 e 2.
2. I contributi sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salva eventualmente una minore percentuale di finanziamento, in applicazione della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.
3. L'importo complessivo delle spese ammissibili, come definite dall'articolo 17 quater, deve considerarsi al netto degli altri contributi pubblici o privati ottenuti per il medesimo intervento. La quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo regionale rimane a carico del beneficiario.

Art. 17 ter

Tipologia dei progetti di intervento finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti per la realizzazione dei seguenti interventi, relativi ad edifici già destinati o da destinare a sede di Università della terza età e della libera età:
 - a) acquisto;
 - b) ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - c) realizzazione di opere di completamento dei lavori di cui alla lettera b).
2. Sono ammissibili a contributo, inoltre, i progetti relativi all'acquisto di arredi e attrezzature, destinati allo svolgimento delle attività delle Università della terza età e della libera età.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere effettuati su edifici di proprietà.
4. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di sola manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009.

Art. 17 quater

Spese ammissibili

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto e i costi di realizzazione dell'opera.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 2, sono ammissibili a contributo, oltre al costo per l'acquisto degli arredi e attrezzature, anche il trasporto, il montaggio e l'eventuale collaudo, nella misura massima del 10% dell'importo ammissibile.
3. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 17 ter, commi 1 e 2, sono ammissibili anche le spese relative agli importi versati a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), se sostenute e non recuperabili.

Art. 17 quinquies

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando ed è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, lettera a) la domanda è corredata di relazione illustrativa dell'intervento, planimetrie dell'immobile e preventivo di spesa.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, lettere b) e c) la domanda è corredata di quadro economico e preventivo di spesa, relazione illustrativa dell'intervento, relazione tecnico progettuale firmata da un professionista abilitato, cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti.
4. Per i progetti di cui all'articolo 17 ter, comma 2, la domanda è corredata di relazione descrittiva del numero, delle caratteristiche e della tipologia degli arredi e delle attrezzature e relativo preventivo di spesa.
5. Ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 può presentare un'unica domanda, rispettivamente per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, o i progetti di cui all'articolo 17 ter, comma 2. In caso di presentazione di più domande si considera ammissibile l'ultima in ordine cronologico delle domande presentate.

Articolo 17 sexies

Criteri di valutazione dei progetti di intervento

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dei progetti, la coerenza col fine specifico della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, sono individuati i seguenti criteri ed il corrispondente peso:
 - a) acquisto o ampliamento, completamento di lavori o di interventi già avviati: fino a 18 punti;
 - b) adeguamento o miglioramento sismico, adeguamento statico, prevenzione incendi: fino a 16 punti;
 - c) realizzazione o messa a norma di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari: fino a 14 punti;
 - d) miglioramento sostenibilità ambientale ed aumento efficienza energetica: fino a 10 punti.
3. Ai fini della valutazione dei progetti di cui all'articolo 17 ter, comma 2, sono individuati i seguenti criteri ed il corrispondente peso:
 - a) acquisto attrezzature laboratoriali: fino a 15 punti;
 - b) acquisto arredi per spazi didattici: fino a 12 punti;
 - c) acquisto altre attrezzature: fino a 9 punti;
 - d) acquisto altri arredi: fino a 6 punti.

4. Il bando individua per ciascun criterio dei sub criteri di valutazione e definisce i relativi punteggi.
5. Il Servizio procede alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili mediante applicazione dei predetti criteri e sub criteri e attribuzione dei relativi punteggi.
6. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) ordine crescente dell'ammontare del contributo richiesto;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 17 septies

Formazione della graduatoria

1. A conclusione dell'istruttoria sono approvati, con provvedimento del direttore di Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione:
 - a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché di quelli ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.
2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.
3. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è comunicato per iscritto ai beneficiari ammessi a finanziamento, i quali entro dieci giorni dal ricevimento devono comunicare, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto del contributo. In caso di rifiuto si procederà con lo scorrimento della graduatoria fino a copertura dei fondi regionali stanziati.
4. La graduatoria degli interventi risultati ammessi e finanziabili rimane in vigore per due anni solari e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse regionali che si rendono disponibili in tale lasso di tempo per le finalità del presente Capo.
5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento con altri fondi, fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento, previa autorizzazione del Servizio.
6. Fatto salvo il caso previsto dal comma 5, con riferimento agli interventi collocati in graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali, o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda.
7. Si considerano sostanziali le variazioni che comportano la modifica del punteggio assegnato sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 17 sexies.

Art. 17 octies

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Il provvedimento di concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, commi 1 e 2, è adottato dal direttore del Servizio entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.
2. Su richiesta del beneficiario, con il decreto di concessione può essere erogato un anticipo pari al cinquanta per cento del contributo concesso, fatto salvo per gli interventi di cui all'articolo 17 ter,

comma 1, lettere b) e c) quanto previsto dall'articolo 60, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Art. 17 nonies

Rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è presentato al Servizio, nei termini previsti dal decreto di concessione, come di seguito indicato:
 - a) per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000;
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 2, con le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
2. Il rendiconto è predisposto utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio.
3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza dello stesso. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso la proroga non può superare di oltre novanta giorni il termine stabilito dal decreto di concessione.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza di proroga, oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque ammesse le spese liquidate dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal decreto di concessione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 undecies e purché sia raggiunto l'interesse pubblico.

Art. 17 decies

Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione

1. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, hanno l'obbligo di mantenere i vincoli di destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo ai sensi del Titolo III, Capo II, della legge regionale 7/2000.
3. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 17 ter, comma 1, lettera a) che intendano acquistare un immobile diverso da quello già in uso hanno altresì l'obbligo di destinare l'edificio oggetto della contribuzione regionale a sede di Università della terza o della libera età entro sei mesi dalla data del rogito notarile che ne attesti il passaggio di proprietà.
4. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di cui al comma 3, purché presentata prima della scadenza dello stesso. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso la proroga non può superare di oltre novanta giorni il termine stabilito dal comma 3.

Art. 17 undecies

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti;

- c) mancata presentazione del rendiconto entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal decreto di concessione;
 - d) inadempimento del beneficiario;
 - e) per gli interventi di cui all'articolo 17 ter, comma 1, lettera a) mancata destinazione a sede entro sei mesi dalla data del rogito notarile che attesti il passaggio di proprietà dell'immobile o dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 17 decies, comma 4.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 17 duodecies
Cumulo con altri contributi

1. I contributi di cui al presente Capo sono cumulabili con altri contributi, pubblici e privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, con le modalità indicate all'articolo 17 bis, comma 3.
2. I contributi di cui al presente Capo sono cumulabili con i contributi concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle Università della terza età e della libera età di cui all'articolo 2, comma 2, della legge."

art. 5 modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 192/2018

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2018 è sostituito dal seguente:
"1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 7/2000 e la legge regionale 14/2002."

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.